



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 141 del 23/05/2012 – 06/06/2012 Camera di Consiglio del 21/03/2012
Massima n. 1:	Titolo Impiego pubblico - Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Rapporti di lavoro a tempo parziale in corso - Trasformazione per legge in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 - Ius superveniens che non altera in modo significativo il quadro normativo - Estensione dello scrutinio di costituzionalità al testo della norma come modificata. Testo Nel giudizio di legittimità costituzionale la modifica dell'art. 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), da parte dell'art. 10, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), prima dell'ordinanza di rimessione, non stabilisce l'inammissibilità della questione, perché la modifica non altera in modo rilevante il quadro normativo, limitandosi a spostare al 31 dicembre 2012 la data (originariamente fissata a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 9 del 2009), di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti in rapporti a tempo pieno, pertanto la Corte costituzionale deve procedere all'esame del merito riferendosi al testo della norma modificata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge Regione Friuli Venezia Giulia 29/04/2009, n. 9 art. 26, co. 8 legge Regione Friuli Venezia Giulia 11/08/2011, n. 11 art. 10, co. 87
Massima n. 2 :	Titolo Impiego pubblico - Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Rapporti di lavoro a tempo



	parziale in corso - Trasformazione per legge in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 - Intervento che incide nel contenuto di contratti di lavoro conclusi e in corso - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. Testo E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto, stabilendo l'obbligatoria trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale del personale appartenente alla polizia municipale, in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012, interviene nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : legge Regione Friuli Venezia Giulia 29/04/2009, n. 9 art. 26, co. 8 legge Regione Friuli Venezia Giulia 11/08/2011, n. 11 art. 10, co. 87 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2
Massima n. 3 :	Titolo Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Generale divieto, per il futuro, di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - Asserita incidenza su aspetti privatistici del contratto di lavoro riservati alla competenza legislativa esclusiva statale - Insussistenza - Scelta organizzativa amministrativa rientrante nella competenza esclusiva della Regione - Non fondatezza della questione. Testo Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), poiché vietando al personale appartenente alla polizia municipale la possibilità di accedere al contratto di lavoro a tempo parziale, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non interviene sulla struttura della disciplina del rapporto di lavoro, ma regola l'uso di quell'istituto da parte delle amministrazioni locali, collocandosi in un ambito di scelte di organizzazione amministrativa, in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro, e va attribuito alla competenza esclusiva della Regione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio :



	legge Regione Friuli Venezia Giulia 29/04/2009, n. 9 art. 10, co. 7 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2
Massima n. 4 :	Titolo Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Generale divieto, per il futuro, di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - Evocazione di parametro non motivata - Inammissibilità della questione. Testo Va rilevata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), promossa in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, per carenza di motivazione nell'ordinanza di rimessione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge Regione Friuli Venezia Giulia 29/04/2009, n. 9 art. 10, co. 7 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 1

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it